

Transazioni. Entrata in vigore differita al 1° marzo e al 1° luglio

La nuova «Tobin tax» colpirà azioni e derivati

Giorgio Costa

■ Dal 1° marzo, e poi dal 1° luglio, gli operatori finanziari dovranno fare i conti con la tassa sulle transazioni finanziarie. Infatti, per la Tobin tax in salsa italiana (quella originale, americana, prevedeva l'imposizione sulle transazioni valutarie allo scopo di stabilizzare i rapporti tra le monete) l'entrata in vigore sarà scaglionata ed è concreto il rischio che con il suo gettito (stimato tra 100 e 200 milioni) crei più danni che benefici al sistema finanziario nazionale; e questo sia per il fatto che non tutti i paesi la adottano (spiazzando alcuni rispetto ad altri) sia per il fatto che ad uscirne penalizzata potrebbe essere ancora una volta piazza Affari, già debole di suo, a scapito di altre piazze finanziarie esenti da imposizioni di questo tipo. Per non dire, poi, della possibilità di aggirare il balzello attraverso società off-shore e broker non regolamentati.

Ad ogni modo, la tassa italiana (commi 491-500 della legge 228/2012, cosiddetta di stabilità), declinazione nazionale della normativa all'esame del legislatore europeo, nel contesto del progetto di "cooperazione rafforzata" che coinvolge 10 nazioni tra cui l'Italia, entrerà in vigore a tappe. Infatti, l'imposta dello 0,20% (0,22% per il solo 2013) sui trasferimenti di proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia si applicherà alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; l'aliquota dimezza per le operazioni condotte sui mercati regolamentati. Per quel che, invece, riguarda l'imposta fissa sui contratti a termine, sui contratti derivati e sulle operazioni relative a valori mobiliari equivalenti a tali contratti si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2013 (allega-

to 3 delle legge 228).

Per i dettagli applicativi si dovrà comunque attendere il decreto attuativo (comma 500) che dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2013 dal ministero dell'Economia e delle finanze. Quel che già chiarisce la legge è che l'imposta in questione non si applica se il trasferimento della proprietà avviene per successione o donazione. E che Per valore della transazione si intende il «valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato». Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli. Sono inoltre esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro. L'imposta sarà a carico dell'acquirente e non sarà deducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap; essa non si applicherà alle sole compravendite, ma a tutti i tipi di trasferimenti di proprietà (compresi ad esempio, i conferimenti, le permutate le assegnazioni ai soci

Infine si applicherà un'imposta dello 0,02% sul valore degli ordini annullati o modificati nell'ambito di negoziazioni cosiddette "ad alta frequenza" eccedenti una certa soglia stabilita con decreto ministeriale; questa soglia non potrà in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tobin tax

● La Tobin tax, dal nome del premio Nobel per l'economista James Tobin, che la propose nel 1972, è una tassa che prevede di colpire tutte le transazioni sui mercati valutari per stabilizzarli (penalizzando le speculazioni valutarie a breve termine). I suoi sostenitori affermano che ad un tasso dello 0,1% la tassa Tobin garantirebbe ogni anno il doppio della somma annuale necessaria per sradicare dal mondo la povertà estrema. I suoi detrattori sostengono che la cifra realmente incassata sarebbe molto minore

